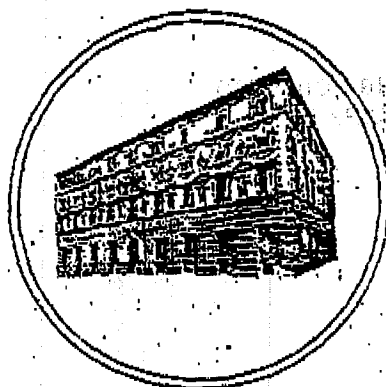




Consiglio di Stato

Ufficio Affari Giurisdizionali VI Sezione
Piazza Capo di Ferro, 13 - 00186 Roma



da/from Ufficio Pubblicazioni
a/to Avvocatura Generale dello Stato
fax nr 06/68897656

cortese attenzione/kind attention of Avv. Amorizzo

pagine nr./pages n° compresa la copertina/including cover.

note/message:

COMUNICAZIONE DECRETO CAUTELARE N. 3613/2015

ATTENZIONE: Se la ricezione non è chiara/completa, pregasi chiamare il numero 06/68272468

PLEASE NOTE: If some pages are missing or illegible, please phone number 06/68272468

Mod. AVV007-CDS



REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

SEZIONE VI

Avvocato Difensore:

Avvocatura Stato

Presso:

Avvocatura Stato

Via Dei Portoghesi 00186 Roma

Comunicazione di decreto cautelare

(ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.)

Si trasmette il decreto n. 3613/2015 del 07/08/2015 emesso dal presidente della sezione sul ricorso indicato, con esito: "accoglie".

Numero Registro Generale n: 2706/2015

Parti	Avvocati
LECCE MARIA CRISTINA, ed altri	Galleano Sergio De Michele Vincenzo Sponga Tiziana

Contro:

Parti	Avvocati
Ministero Dell'Istruzione Dell'Universita' E Della Ricerca	Avvocatura Stato

Roma, li' 07/08/2015

il funzionario

N. 02706/2015 REG.RIC.

Pagina 1 di 4

N. 3613/15 REG.PROV.CAU.
N. 02706/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 2706 del 2015, proposto da:
Maria Cristina Lecce, Anna Lodedo, Marianna Maniaci, Cinzia Maresca, Luisa Matotta, Adriana Martorana, Emanuela Mazzola, Rosa Anna Danila Meli, Margot Menghini, Chiara Mini, Stefania Mora, Anna Maria Carmela Morello, Ilaria Moti, Tonia Napolitano, Marianna Norcia, Fabiana Pagoto, Nicolina Panebianco, Marcello Piazza, Rossella Sofia Pirolozzi, rappresentati e difesi dagli avv. Sergio Galleano, Vincenzo De Michele, Tiziana Sponga, con domicilio eletto presso Sergio Galleano in Roma, Via Germanico, N° 172;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III
BIS n. 07855/2014, resa tra le parti, concernente aggiornamento
graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo
triennio scolastico 2014/2017

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai
ricorrenti, ai sensi degli artt. 56 e 98, co. 1, cod. proc. amm.;

Visto il decreto cautelare di accoglimento 30 luglio 2015, n. 3424;

Vista l'istanza di revoca o modifica del predetto decreto proposta dal
MIUR;

Vista la memoria difensiva degli appellanti;

Ritenuto che il decreto cautelare controverso ha disposto
l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento degli appellanti "ai fini
della partecipazione al piano straordinario di immissione in ruolo";

Considerato:

che l'art. 1, comma 96, della legge n. 107 del 2015 riserva la
partecipazione al piano straordinario di assunzioni per l'anno
scolastico 2015/2016, la cui conclusione è prevista per il 15
settembre 2015, ai soggetti iscritti "a pieno titolo" nelle relative
graduatorie alla data del 16 luglio 2015, fermo l'espletamento di
successivi procedimenti di assunzione;

che la tesi, secondo cui destinatari del piano straordinario di
assunzioni sarebbero tutti coloro che hanno diritto all'inserimento
nelle graduatorie è contraddetta dal fatto che i destinatari devono
essere già iscritti nelle graduatorie alla data del 16 luglio 2015 e "a
pieno titolo";



che il provvedimento cautelare, pur coperto dalla garanzia costituzionale, resta pur sempre un provvedimento a cognizione sommaria strumentale e provvisorio, mentre l'accertamento delle situazioni soggettive consegue alla cognizione piena nel merito; che gli attuali appellanti non sono iscritti "a pieno titolo" nelle relative graduatorie; che pertanto il decreto cautelare controverso va modificato, ai sensi dell'art. 56, comma 4, cod. proc. amm., escludendo che l'inserimento in graduatoria degli appellanti sia disposto "ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissione in ruolo";

P.Q.M.

accoglie l'istanza di modifica del decreto cautelare n. 3424 del 2015 nei sensi esposti in motivazione.

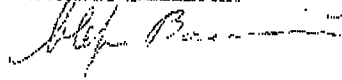
Conferma, per la discussione, la camera di consiglio del 27 agosto 2015.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 7 agosto 2015.

Il Presidente

Stefano Baccarini



DEPOSITATO IN SEGRETARIA